



**MINISTERO DEL LAVORO
 E DELLE POLITICHE SOCIALI**
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
C U N E O
Servizio Politiche del Lavoro
SPL



Guida ai servizi

delle Politiche del Lavoro

Il Servizio Politiche del Lavoro è strutturato in due unità operative l'una con compiti in materia di rilascio di atti e provvedimenti amministrativi a domanda degli interessati, lavoratori e/o datori di lavoro, l'altra con compiti di espletamento di procedure di conciliazione ovvero composizione di conflitti individuali, plurimi e collettivi.

L'Unità operativa Politiche del lavoro e Autorizzazioni per il lavoro si occupa di Rilascio degli esiti relativi ai nulla osta dei lavoratori stranieri e neo comunitari, attestazione per svolgimento di lavoro autonomo in Italia o area Schengen, rilascio dei provvedimenti pre o post parto per le lavoratrici madri, convalida dimissioni per lavoratrici madri o padri lavoratori, convalida/conferma dimissioni per matrimonio, autorizzazione apprendisti minori utilizzati in attività lavorative pericolose per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, autorizzazione per prestazioni occasionali di lavoro di minori dello spettacolo, deroga assistita per i contratti a tempo determinato .

L'Unità operativa Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro si occupa del tentativo facoltativo di conciliazione davanti alla Commissione di Conciliazione delle controversie di lavoro individuali, plurime (settore privato e pubblico). Della composizione del collegio di conciliazione ed arbitrato art. 7 Legge 300/70, Certificazione dei contratti di lavoro, conciliazione delle controversie collettive presso la DTL., Comitato dei garanti (Elezioni R.S.U.), deposito Verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., deposito contratti di secondo livello, funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio.

Recapiti

Via G.B. Bongioanni, 32
 Tel. 0171693371 - 0171079717
 Fax 0171699124

dpl-cuneo@lavoro.gov.it
DPL.Cuneo@mailcert.lavoro.gov.it

U.O. Politiche del lavoro e Autorizzazioni per il lavoro
dplcn.provvedimenti@lavoro.gov.it

U.O. Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro
dplcn.conciliazioni@lavoro.gov.it

Sommario:

| | |
|--|----|
| Rilascio esiti relativi nulla osta dei lavoratori stranieri | 2 |
| Attestazione per svolgimento di lavoro autonomo | 3 |
| Rilascio provvedimenti pre o post parto lavoratrici madri | 3 |
| Convalida dimissioni lavoratrici madri o padri lavoratori | 4 |
| Convalida/ conferma dimissioni matrimonio | 4 |
| Autorizzazione apprendisti minori | 5 |
| Autoriz. prestazioni occasionali minori spettacolo | 5 |
| Deroga assistita per i contratti a tempo determinato | 6 |
| Tentativo facoltativo conciliazione | 7 |
| Tentativo obbligatorio conciliazione | 8 |
| Delega | 8 |
| Collegio conciliazione ed arbitrato | 9 |
| Conciliazione controversie collettive | 9 |
| Certificazione dei contratti | 10 |
| Comitato garanti | 10 |
| Deposito Verbali | 11 |
| Deposito contratti di II° livello | 11 |
| Tariffe minime di facchinaggio | 12 |

U.O. POLITICHE DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONI PER IL LAVORO

Indice analitico

- 1. Rilascio degli esiti relativi ai nulla osta dei lavoratori stranieri e neo comunitari**
- 2. Attestazione per svolgimento di lavoro autonomo in Italia o area Schengen**
- 3. Rilascio dei provvedimenti pre o post parto per le lavoratrici madri**
- 4. Convalida dimissioni per lavoratrici madri o padri lavoratori**
- 5. Convalida/conferma dimissioni per matrimonio**
- 6. Autorizzazione apprendisti minori utilizzati in attività lavorative pericolose per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale**
- 7. Autorizzazione per prestazioni occasionali di lavoro di minori dello spettacolo**
- 8. Deroga assistita per i contratti a tempo determinato**

1. RILASCIO DEGLI ESITI RELATIVI AI NULLA OSTA DEI LAVORATORI STRANIERI E NEO COMUNITARI

Cos'è

la Direzione Territoriale del Lavoro fa parte dello Sportello Unico per l'immigrazione costituito presso la Prefettura di Cuneo che ha funzione di front-office, ove l'utenza si deve rivolgere per i diversi adempimenti riguardanti la procedura nulla osta per l'ingresso di lavoratori extracomunitari nell'ambito delle quote flussi decretati annualmente.

Il servizio svolto dalla DTL, (back-office) è finalizzato a fornire pareri positivi o negativi riguardanti le istanze relative a cittadini extracomunitari e neo comunitari (per i settori non ancora liberalizzati) richiesti da datori di lavoro italiano o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia:



Per i nulla osta dei cittadini neo comunitari, (per i settori non ancora liberalizzati) l'ufficio procede all'esame delle istanze pervenute al SUI verificando solo i requisiti contrattuali

A chi è rivolto

Ai datori di lavoro che intendono assumere cittadini extracomunitari o neocomunitari

Cosa fare

Ferma restando la procedura richiesta che prevede l'invio esclusivamente telematico delle istanze e per la quale si fa rinvio al sito del Ministero dell'Interno, la DTL espleta l'istruttoria di competenza, propedeutica alla formulazione del parere per l'emissione del nullaosta.

Verifica le quote disponibili, l'osservanza delle prescrizioni del CCNL applicabile alla fattispecie e la congruità del n. delle richieste presentate in relazione alla capacità economica e alle esigenze dell'impresa anche in relazione agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai CCNL applicabili.

Analogia istruttoria viene effettuata dalla DTL per tutti i casi particolari contemplati dall' art. 27 del Tu 286/98 così come modificato dal D.Lgs. 189/2002 (relativi ad es. a distacchi, stage formativi ...)

Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it sul sito del Ministero degli Interni www.interno.it

L'esame delle istanze avviene in base all'ordine cronologico di arrivo della pratica e nel limite delle quote concesse.

Normativa di riferimento

T.U. 286/98 D.lgs 189/2002 e DPR 334/2004

2. ATTESTAZIONE PER SVOLGIMENTO DI LAVORO AUTONOMO IN ITALIA O AREA SCHENGEN

Cos'è

E' l'attestazione apposta alla dichiarazione di responsabilità, del legale rappresentante della Società o dell'Ente dove lo straniero svolgerà la propria prestazione autonoma.

L'attestazione consente di richiedere alla Questura il nulla osta per lo svolgimento in Italia di una attività lavorativa non subordinata in forma occasionale o abituale. La medesima attestazione riguarda anche i prestatori di lavoro autonomo nel settore dello spettacolo di durata inferiore a 90 giorni che non ricadono nelle quote di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 286/1998.

A chi è rivolto

Alle Società ed Enti che intendono affidare ad un cittadino extracomunitario lo svolgimento di una attività lavorativa non subordinata.



Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili presso la sede della DTL di Cuneo o sul sito internet del Ministero del Lavoro

Cosa fare

Presentare alla DTL una dichiarazione di responsabilità attestante che fra la Società ed il cittadino extracomunitario non si instaurerà alcun rapporto di lavoro subordinato, allegando una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della società o ente interessato

Normativa di riferimento

D.Lgs n. 286/1998 e successive modificazioni ed integrazioni; D.M. 12.07.2000; Circolari del Ministero Lavoro n. 142/1997 e n. 54/2000.

3. RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI PRE O POST PARTO PER LE LAVORATRICI MADRI

Cos'è

Emissione di provvedimenti autorizzativi in materia di tutela della maternità.

La Direzione Territoriale del Lavoro può disporre l'anticipo e/o il posticipo del periodo di congedo per maternità nel caso sussistano:

condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, lavori pericolosi, faticosi e insalubri e comunque a rischio, qualora la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni.



A chi è rivolto

Alle lavoratrici dipendenti (anche apprendiste, lavoratrici agricole, lavoratrici domestiche);

Alle lavoratrici a progetto o assimilate, iscritte alla gestione separata INPS;

Alle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata INPS;

Al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, in casi particolari (decesso, grave malattia della madre, abbandono...)

Cosa fare

Inoltare istanza alla DTL territorialmente competente utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet www.lavoro.gov.it/lavoro/dpl/cn dove è anche scaricabile l'opuscolo dal titolo "Tutela della maternità e paternità"

Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili

presso la DTL di Cuneo o sul sito internet www.lavoro.gov.it/lavoro/dpl/cn

Normativa di riferimento

L. 1204/1971; D.P.R. 1026/1976; L. 53/2000; D.Lgs. 151/2001.

4. CONVALIDA DIMISSIONI PER LAVORATRICI MADRI O PADRI LAVORATORI

Cos'è

Convalida delle dimissioni presentate:


da lavoratrici in stato di gravidanza;

da lavoratrici madri e/o da padri lavoratori nei primi 3 anni di vita del bambino;

in caso di adozione e/o affidamento e di fruizione del congedo di maternità e di paternità, dai genitori entro 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

A chi è rivolto

Alle lavoratrici in stato di gravidanza o ai genitori fruitori di congedo di maternità/paternità entro i primi 3 anni di età del loro bambino. Nel caso di adozione e di affidamento, ai genitori entro 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.



Cosa fare

A seguito delle dimissioni presentate al datore di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore deve recarsi personalmente alla DTL territorialmente competente. Alla convalida è subordinata la risoluzione del rapporto di lavoro .

Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili

sul sito internet della DTL di Cuneo www.lavoro.gov.it/lavoro/dpl/cn dove è scaricabile la Guida ai servizi dal titolo "Tutela della maternità e paternità"

Normativa di riferimento D.Lgs. 151/2001, artt. 54, 55

5. CONFERMA/CONVALIDA DIMISSIONI PER MATRIMONIO

Cos'è


Conferma, a pena di nullità, delle dimissioni presentate dal lavoratore e dalla lavoratrice a causa di matrimonio.

A chi è rivolto

Alle lavoratrici/tori che presentano le dimissioni nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ad un anno dopo la sua celebrazione.

Cosa fare

Le dimissioni devono essere confermate dinanzi alla DTL entro un mese, pena la loro nullità. La conferma dinanzi alla DTL deve essere effettuata dalle lavoratrici/tori personalmente in quanto l'Organo Pubblico deve concretamente indagare sulla reale volontà della persona dimissionaria.



Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili

presso la DTL di Cuneo

Normativa di riferimento

D.Lgs. 198/2006, art. 35; Circolari Ministero del Lavoro n. 45/1964 e n. 31/2001.

6. AUTORIZZAZIONE APPRENDISTI MINORI UTILIZZATI IN ATTIVITA' LAVORATIVE PERICOLOSE PER INDISPENSABILI MOTIVI DIDATTICI O DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Cos'è

Autorizzazione allo svolgimento di attività che comportano lavorazioni pericolose per apprendisti minori per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale.

A chi è rivolto

Ai datori di lavoro che intendono occupare apprendisti minori presso unità produttive site in ambito provinciale

Cosa fare


L'Azienda, per gli apprendisti minori, al ricorrere delle condizioni in argomento, dovrà compilare l'istanza allegando 2 marche da bollo da € 16.00, documento di riconoscimento del rappresentante legale della ditta, certificato di idoneità fisica del minore rilasciato dal medico dell'azienda Usl o convenzionato.

Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili

presso la DTL di Cuneo.

Normativa di riferimento

D.Lgs 345/99 – D. Lgs. 262/2000



7. AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI DEI MINORI DELLO SPETTACOLO

Cos'è

Autorizzazione al lavoro dei minori per prestazioni occasionali nel settore spettacolo

A chi è rivolto

Ai datori di lavoro che usufruiscono dei minori nell'attività dello spettacolo

Cosa fare

Presentare la richiesta indicando il luogo ed il periodo di lavoro o spettacolo, il giorno e l'orario in cui è/sono coinvolti il/i minore/i. Allegare due marche da bollo da € 16.00, il copione, il certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico USL o convenzionato, l'assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale con le relative fotocopie dei documenti di identità e l'attestazione alla dispensa dalla frequenza scolastica. L'attività non deve pregiudicare la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili

presso la DTL di Cuneo

Normativa di riferimento

L. 977/1967, art. 4 come sostituito dal DPR 365/1994



8. DEROGA ASSISTITA PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Cos'è

La possibilità, in assenza di specifiche disposizioni dei CCNL, di prorogare oltre i 36 mesi contratti di lavoro subordinato stipulati a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo *"anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro"*.

A chi è rivolta

Ai datori di lavoro, pubblici e privati, che intendono dare corso ad un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato con i lavoratori che hanno già superato 36 mesi di lavoro a termine



Cosa fare

Il datore di lavoro ed il lavoratore, devono inoltrare apposita istanza alla DTL, allegando il contratto di lavoro che si è proposto al lavoratore con la data di inizio e di fine del rapporto e tutti gli istituti contrattuali. La sottoscrizione del contratto "in deroga" avviene presso la DTL alla presenza delle parti contraenti e dei soggetti che prestano assistenza.

Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili presso la DTL di Cuneo

Normativa di riferimento

D.Lgs. 368/2001; L. 247/2007, L. 112/2008.

U.O. RELAZIONI SINDACALI E CONFLITTI DI LAVORO

Indice analitico

1. Tentativo facoltativo di conciliazione davanti alla Commissione di Conciliazione delle controversie di lavoro individuali, plurime (settore privato e pubblico)
2. Tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Commissione di Conciliazione ex art.1 co.40 Legge 92/2012
3. Delega a farsi rappresentare innanzi alla Commissione di conciliazione
4. Collegio di conciliazione ed arbitrato art. 7 Legge 300/70
5. Conciliazione delle controversie collettive presso la DTL
6. Certificazione dei contratti di lavoro
7. Comitato dei garanti (Elezioni R.S.U.)
8. Deposito Verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.
9. Deposito contratti di secondo livello
10. Funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio

1. TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO INDIVIDUALI, PLURIME (SETTORE PRIVATO E PUBBLICO)

Cos'è

Una procedura conciliativa facoltativa, svolta in sede amministrativa, davanti ad un'apposita Commissione istituita presso la DTL e finalizzata a risolvere le controversie in materia di lavoro ex art. 410 c.p.c.

A chi è rivolta

Ai lavoratori ed ai datori di lavoro del settore privato e pubblico.

Cosa fare

Il lavoratore o datore di lavoro, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, può promuovere il tentativo facoltativo di conciliazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione competente per territorio (art. 413 c.p.c.). La richiesta, sottoscritta dall'istante, deve indicare i dati identificativi dell'istante e del convenuto, il luogo dove è sorto o svolto il rapporto di lavoro, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni relative alla procedura e contenere l'esposizione dei fatti e delle ragioni a sostegno della pretesa. La domanda è consegnata a mani o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata alla DTL e alla controparte. Quest'ultima, se aderisce alla richiesta di conciliazione, ha tempo venti giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. In tal caso la DTL convoca le parti entro successivi trenta giorni. Laddove non vi fosse l'adesione della controparte, la richiesta verrà archiviata, il procedimento non inizierà e potrà essere instaurato direttamente innanzi il Giudice del lavoro. Quanto sopra, non impedisce di adire la medesima Commissione per la risoluzione arbitrale della controversia ex art. 412 c.p.c.



Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili

presso DTL di Cuneo o sul sito internet www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/CN/modulistica/

Normativa di riferimento

L. 533/1973, art. 10; artt. 409, 410, 412, 413 Cpc; D.Lgs 80/1998, art. 36, L. 183/2010, art. 31.

Nota prot. n. 11/I/0003428/MA002.A001 del 25/11/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –Segretariato Generale http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9DB60ACA-01CB-4FAF-9ACE-A87ACDE2CE82/0/20101125_Nt.pdf

Nota prot. n. 0026640 del 22.12.2010 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VII avente ad oggetto nota prot. DFP 56651 P-1.2.3.3. del 21.12.2010.

2. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ex art. 1 co. 40 legge 92/2012

Cos'è

Si tratta di una procedura obbligatoria di conciliazione, introdotta dall'art. 1 comma 40 legge 92/2012 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 L. 604/1966), svolta in sede amministrativa, davanti ad un'apposita Commissione di Conciliazione, istituita ai sensi dell'art. 410 c.p.c. presso la D.T.L. e finalizzata a trovare soluzioni alternative al licenziamento.



A chi è rivolta

Ai datori di lavoro aventi i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 della legge 300/70 che intendano procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 L. 604/1966 di un lavoratore.

Cosa fare

I datori di lavoro di cui sopra devono presentare una comunicazione di intenzione di licenziamento alla DTL del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e trasmetterla per conoscenza a costui. La comunicazione deve indicare i motivi del licenziamento e le eventuali misure di assistenza per la ricollocazione del lavoratore.

Documentazione richiesta

Invio alla DTL del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e al lavoratore per conoscenza di una comunicazione del datore di lavoro contenente intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo, indicando i motivi del licenziamento e le eventuali misure di assistenza per la ricollocazione del lavoratore.

Normativa di riferimento

art.1comma 40 legge 92/2012, L. 604/1966; Circolare MIps n.3/2013 del 16.01.2013

3. DELEGA A FARSI RAPPRESENTARE INNANZI ALLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Cos'è

Atto con il quale chi è impossibilitato a presenziare personalmente nel procedimento conciliativo incarica un terzo di rappresentarlo. La delega è alternativa alla procura notarile, la procura alle liti (ex art. 83 c.p.c.) non si applica, trattandosi di procedura da attuarsi in sede amministrativa e non giurisdizionale.

A chi è rivolta

Ai lavoratori ed ai datori di lavoro del settore pubblico e privato.

Cosa fare

Presentarsi personalmente, presso Unità Operativa Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro, munito di documento in corso di validità e dati completi della persona da delegare; se datore di lavoro, anche di visura camerale o documento che legittimi il delegante.

Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili

presso DTL di Cuneo o sul sito internet www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/CN/modulistica/

4. COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO ART. 7 LEGGE 300/70

Cos'è

Un apposito organo costituito a richiesta del lavoratore per valutare la legittimità dei provvedimenti disciplinari.

Ne sono componenti un rappresentante del lavoratore, uno del datore di lavoro, ed un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio e non ha effetto se il datore di lavoro non provvede a nominare un proprio rappresentante entro dieci giorni dalla costituzione del Collegio.

A chi è rivolto

Lavoratori ai quali sia stata comminata una sanzione disciplinare, che ritengono ingiustificata.

Cosa fare

Il lavoratore può promuovere, nei venti giorni successivi al ricevimento del provvedimento disciplinare, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, richiesta di costituzione di collegio ed arbitrato tramite la DTL la quale invita il datore di lavoro a designare entro 10 gg. il proprio componente entro il Collegio di conciliazione ed arbitrato e nomina il Presidente dello stesso su indicazione delle parti o d'ufficio.

Il collegio arbitrale è un organismo autonomo di diritto privato e il suo operato non rientra tra i compiti della DTL.

Il procedimento può concludersi con un lodo arbitrale o con la mancata costituzione del Collegio.



Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili

presso DTL di Cuneo o sul sito internet www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/CN/modulistica/

Normativa di riferimento

L. 300/1970, art. 7 comma 6.

5. CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE PRESSO LA DTL

Cos'è

E' una procedura amministrativa residuale, adottata nei casi di cambio appalto tra imprese produttrici di servizi, al fine di esaminare la situazione, nell'intento di tutelare i livelli complessivi dell'occupazione secondo quanto previsto dalla disciplina dettagliata nei CCNL di riferimento.

A chi è rivolto

Ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali territorialmente firmatarie del CCNL di riferimento, nonché alle imprese cedenti e subentranti nei casi in cui l'esame della situazione non è stato possibile in sede sindacale.

Cosa fare

I lavoratori interessati, per il tramite delle organizzazioni sindacali, o le imprese coinvolte nel cambio appalto attivano la procedura dinnanzi alla DTL con apposita domanda.

Normativa di riferimento

CCNL applicato nel settore di riferimento



6. CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Cos'è

E' una procedura volontaria finalizzata a ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro. La certificazione può essere richiesta ai fini civili, amministrativi, previdenziali e fiscali.

Possono essere certificati tutti i tipi di contratti di lavoro, compresi quelli di appalto, stipulati da aziende che hanno la sede o loro dipendenza nel territorio della provincia di Cuneo e se in questa si svolge l'attività oggetto del contratto.



A chi è rivolto

Datori di lavoro e lavoratori, stazioni appaltanti ed appaltatori, committenti e prestatori d'opera.

Cosa fare

Le parti devono presentare per iscritto alla competente Commissione richiesta congiunta, utilizzando l'apposita domanda (in bollo) con gli allegati indicati. Dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie a chiarire l'esatta conoscenza e volontarietà nella scelta della tipologia contrattuale individuata e quali sono gli effetti che ci si propone di conseguire con la certificazione (civili, amministrativi, previdenziali, fiscali).

La competenza della certificazione è della Commissione territorialmente competente in base alla sede o l'unità operativa dell'azienda in cui sarà addetto il lavoratore e/o dove si svolgerà la prestazione lavorativa.

Le parti possono in ogni momento chiedere l'assistenza e consulenza della Commissione.

Il procedimento certificativo si conclude entro il termine di 30 giorni dalla domanda.

Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili

Alla domanda deve essere allegato il contratto da certificare in originale e in triplice copia.

La modulistica e il regolamento della Commissione di Certificazione si possono reperire sul sito della DTL di Cuneo all'indirizzo www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/CN/modulistica/

Normativa di riferimento

D.Lgs. 276/2003 artt. 75 e segg.; D.M. 21/07/2004;

D.Lgs. 251/2004, art. 18; L. 183/10, art.30

Regolamento della Commissione di certificazione di Cuneo con linee guida e schede riepilogative sul sito della DTL di Cuneo all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A179C714-446D-44B5-88C2-4E22B4B8C12C/0/Regolamento.pdf>

7. COMITATO DEI GARANTI (ELEZIONI R.S.U.)

Cos'è


Organo a cui si ricorre per impugnare le decisioni della Commissione Elettorale nelle elezioni delle RSU. E' composto, a livello Provinciale, da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Associazione Industriale locale di appartenenza (o, nel settore pubblico, da un funzionario dell'Amministrazione in cui si è svolta la votazione), ed è presieduto dal Direttore della D.T.L. o da un suo delegato.

A chi è rivolto

Alle Organizzazioni Sindacali dei comparti pubblico e privato.

Cosa fare

Il ricorso va presentato in carta libera al Comitato entro 10 giorni dalla decisione della Commissione elettorale. Il Comitato decide entro dieci giorni perentori dalla presentazione del ricorso.



8. DEPOSITO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO IN SEDE SINDACALE

Cos'è

È l'adempimento indispensabile per ottenere dal giudice il decreto di esecutività dei verbali di conciliazione di controversie trattate in sede sindacale.

A chi è rivolto

Ai lavoratori e datori di lavoro che hanno risolto una controversia di lavoro senza ricorrere alla Commissione di Conciliazione, ma con l'assistenza delle parti sindacali.

Cosa fare

Una delle parti che hanno sottoscritto l'accordo, personalmente deve provvedere personalmente al deposito del verbale in duplice originale.

La D.T.L. accerta l'autenticità del verbale, il rispetto formale delle procedure previste dai contratti o accordi collettivi, il deposito della firma del rappresentante sindacale che assiste il lavoratore, ne deposita una copia presso la cancelleria del Tribunale.



Documentazione richiesta ed altre informazioni utili sono reperibili

Occorre depositare 2 copie dell'accordo con firma in originale cui seguirà apposita certificazione di deposito.

Normativa di riferimento

Art. 411 c.p.c.

9. DEPOSITO CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO

Cos'è

La condizione essenziale per l'ottenimento di un regime contributivo e/o fiscale di vantaggio.

A chi è rivolto

Datori di lavoro che hanno stipulato accordi che prevedano somme erogate a fronte di incrementi di produttività, rendimento e competitività.

Cosa fare

La parte datoriale deve depositare, in originale presso la D.T.L., l'accordo di secondo livello entro 30 gg. dalla data della stipula ovvero spedire mediante PEC l'accordo con la modulistica prevista. L'ufficio provvede ad attestare l'avvenuto deposito, rendendone apposita nota di deposito.



Normativa di riferimento

art 3. Legge 402/96; art.33. legge 183/2011;art. 46 bis Legge 134/2012; art. 53Legge 122/2010; art. 8 Legge 148/2011; art. 1 comma 481 legge 228/2012, altro secondo quanto previsto ex art. 3 comma 1 DPCM 22/01/2013.

10. FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO.

Cos'è

Si tratta di una funzione amministrativa, precedentemente svolta dalle soppresse Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, volta ad aggiornare periodicamente le tariffe minime in materia di lavori di facchinaggio da applicarsi nella provincia di Cuneo.

A chi è rivolto


Alle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore.

Normativa di riferimento

D.P.R. 342 del 18.04.1994

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale V/ 25157/70-doc del 02.02.1995

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 39/97 del 18.03.1997.





*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
CUNEO

Via G. B. Bongioanni. 32

Tel 0171693371 - 0171079717 Fax 0171699124

E-mail: dpl-cuneo@lavoro.gov.it

PEC: DPL.Cuneo@mailcert.lavoro.gov.it

Sito web: www.lavoro.gov.it

Per informazioni e contatti scrivere a:

U.O. Politiche del lavoro e Autorizzazioni per il lavoro

dplcn.provedimenti@lavoro.gov.it

U.O. Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro

dplcn.conciliazioni@lavoro.gov.it



Questa “Guida ai Servizi” è frutto della collaborazione dei Funzionari del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo al fine di far conoscere i servizi offerti e avvicinare l’attività istituzionale alle necessità dei cittadini/utenti .